

La parte che principalmente ha ispirato il discorso dell'onorevole Ferrero di Cambiano si riferisce all'imposta di ricchezza mobile. Ora su questo punto non potrei meglio e più chiaramente dire di quello che è detto nella relazione della Commissione. L'e-gregio relatore, onorevole Saporito, scrive:

« Il secondo comma dell'articolo trae la sua ragione di essere dall'articolo 61 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile. Giusta tale articolo le Casse di risparmio ordinarie detraggono dall'imposta di ricchezza mobile sui loro redditi quello che esse pagano per rivalsa sugli interessi dei mutui agli enti locali, a carico dei quali ne viene eseguito l'accertamento diretto. Perciò in pratica lo Stato nulla riscuote, perchè mentre accerta l'imposta all'ente mutuuario, abbuona, dall'altra parte, altrettanta imposta alle Casse di risparmio mediante detrazione dall'imposta dovuta sui suoi utili e sugli interessi spettanti ai depositanti. Tanto vale, perciò, evitare un superfluo accertamento e corrispondente difalco di imposta, semplificando il procedimento ed evitando possibili equivoci nei rimborsi e sull'accertamento dell'imposta a carico degli enti locali ».

Aggiungo in fine che questa disposizione di legge è stata molte volte sollecitata dalla associazione generale dei comuni.

Per queste considerazioni, prego l'onorevole Di Cambiano di non insistere nella sua proposta. Ad ogni modo prego la Camera di volere approvare l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrero di Cambiano insiste?

DI CAMBIANO. Insisto per tutte le ragioni che ho dette e che non sono state per nulla contraddette dall'onorevole ministro, il quale non ha parlato che di compensi aritmetici per mostrare che nulla si pagherà di più o di meno per ricchezza mobile, ma senza tener conto di tutte le altre mie considerazioni di indole morale e senza mostrare, come pur doveva, per convincere la Camera e me, che le nuove disposizioni dell'articolo 14 siano urgenti o in propria sede; cose tutte che ho contestate e contesto.

Se dell'interesse e delle giuste ragioni delle Casse di risparmio non volete tener conto, io me ne dorrò; ma segnalando il danno avrò almeno compiuto il mio dovere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Segue ora un articolo aggiuntivo proposto dal Ministero:

Art. 15.

Oltre le agevolzze consentite con i precedenti articoli 3 e 5, secondo comma, sono estese alle rendite 3.50 e 3 per cento, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, le disposizioni, per la accettazione delle rendite consolidate come cauzioni dei contabili, per il ricevimento delle cedole in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre precedente la scadenza, e in genere tutte le disposizioni vigenti per gli impieghi e le agevolzze concesse al consolidato.

La Commissione accetta quest'articolo aggiuntivo?

SAPORITO, *relatore*. Lo accetta.

LIBERTINI PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI PASQUALE. Rivolgo una preghiera all'onorevole ministro.

Fra le operazioni, cui è autorizzata la Cassa depositi e prestiti, c'è anche quella di fare anticipazioni sui sussidi chilometrici alle ferrovie private. Di queste operazioni poche se ne sono compiute, mentre sarebbero molto utili, anche se, lievemente, aumentassero la percentuale dei sussidi stabilita secondo le leggi.

Mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro che voglia facilitare queste operazioni che saranno molto utili specialmente per la Sicilia.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Assicuro l'onorevole Pasquale Libertini che terrò molto conto della sua raccomandazione.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 15 aggiunto.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Riordinamento del casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica giudiziaria e notarile ».